



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali - principio del ne bis in idem – fattispecie

Descrizione

Qualora la responsabilità oggettiva della società sportiva, ai sensi dell'art. 6 CGS, sia già stata affermata e quest'ultima sia già stata sanzionata dalla Corte sportiva d'appello in relazione ai medesimi fatti e anche con riguardo alla specifica condotta di un tesserato, per la quale vi sia stato, poi, un supplemento di indagine, nel caso in cui quest'ultimo sia poi autonomamente assoggettato a sanzione, non può irrogarsi un'ulteriore sanzione alla società sportiva, ostandovi il principio del *ne bis in idem*. Tale principio, difatti, rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell'art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo (CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0030/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0030 CFA del 9 settembre 2024 (PF/Sig. Andrea Pucci-S.S.D.A.R.L. Tivoli Calcio 1919)